

# **TI\_GERICHTE 14.2024.92 vom 29. November 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-11-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2024.92](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.92)

FR: TI\_GERICHTE 14.2024.92 du 29 novembre 2024

IT: TI\_GERICHTE 14.2024.92 del 29 novembre 2024

## **Regeste**

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito subordinato alla realizzazione di due condizioni sospensive negative. Fatti e mezzi di prova nuovi addotti con la replica spontanea in prima sede

## **Erwägungen**

### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l'istanza poiché ha ritenuto che l'CO 1 aveva reso verosimile di aver eseguito la propria prestazione relativa alla posa delle caldaie, ciò che secondo la clausola n. 5 dell'accordo escludeva il versamento dei fr. 10'000.– alla RE 1. In particolare ha rilevato che l'CO 1 aveva prodotto varia documentazione a comprova del l'avvenuta ordinazione, installazione, collegamento elettrico e messa in funzione, nel corso del mese di settembre 2020, di due caldaie presso lo stabile di proprietà dell'istante a cura "e/o" per conto della PI 3, di cui PI 1 (che ha firmato il verbale di trapasso a nome dell'CO 1) è socio e gerente con firma individuale.

### **E. 4**

Nel reclamo la RE 1 ritiene invece che quanto prodotto dalla convenuta altro non è che una raccolta "artificiosa e inconcludente" di documenti, dei quali asserisce di essere venuta a conoscenza solamente con la procedura esecutiva. Essa afferma che i documenti, e in particolare i doc. 2, 2A, 3 e 4, non recano la sua firma, non sono stati da lei sottoscritti in segno di riconoscimento o di accettazione delle prestazioni indicate e non possono pertanto costituire l'attestazione della posa delle due caldaie a gas. Non avendo la convenuta soddisfatto l'onere probatorio cui era tenuta, la sua eccezione doveva essere respinta.

### **E. 5**

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L'opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l'escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A\_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l'escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione.

#### **E. 5.1**

Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall'escutente (S taehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza

5A\_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all'atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l'istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell'azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2022.39 del 28 settembre 2022 consid. 5.1, sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

## **E. 5.2**

Se l'obbligo riconosciuto è subordinato a una condizione sospensiva (art. 151 CO) spetta all'istante dimostrare che si è realizzata prima dell'inoltro dell'esecuzione (Stahelin, op. cit., n. 36 ad art. 82), prova che il giudice del rigetto deve esigere d'ufficio (sopra, consid. 5; sentenza della CEF 14.2017.186 del 6 marzo 2018 con-sid. 6.2). Specie quando la condizione è negativa, se ne deve ammettere la realizzazione, in analogia con i requisiti della cosiddetta "Basler Rechtsöffnungspraxis", ove l'escusso non abbia allegato l'adempimento della condizione o la contestazione del suo adempimento sia manifestamente insostenibile (Stahelin, op. cit. loc. cit., i.f.).

### **E. 5.2.1**

Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, non spettava all'escussa dimostrare l'avvenuta posa delle due caldaie a gas, bensì alla stessa RE 1 provare con documenti o altri mezzi di prova ammissibili in procedura sommaria la realizzazione delle due condizioni cui è vincolato il riconoscimento dei fr. 10'000.– in suo favore, ovvero la mancata installazione delle due caldaie e il mancato allacciamento al teleriscaldamento dietro la detrazione di fr. 10'000.– dai relativi costi. Trattandosi di due condizioni negative, l'istante poteva sì pretendere la collaborazione della controparte all'adempimento del proprio onere probatorio. L'CO 1 ha tuttavia esplicitamente contestato la realizzazione di una delle due condizioni cui è subordinato il suo riconoscimento, allegando di aver fornito le due caldaie a gas per il tramite della PI 3, e ha prodotto diversi documenti a sostegno delle sue allegazioni (doc. 1-5), tra cui una fattura dell'PI 4 alla PI 3 relativa a un intervento del 4 settembre 2020 volto all'installazione di linee elettriche per due caldaie in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (doc. 5). Si tratta senz'altro di un indizio concreto e oggettivo a favore della tesi dell'CO 1, in quanto proveniente da una ditta terza, che permette di ritenerla, se non verosimile come giudicato dal Pretore, perlomeno non manifestamente insostenibile. Incombeva pertanto alla RE 1 dimostrare che le due caldaie non sono state installate.

### **E. 5.2.2**

Ora, all'istanza la RE 1 ha allegato solo il "verbale di trapasso atti" e si è limitata ad allegare che costituiva un titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per l'ottenimento di fr. 10'000.–. All'evidenza non si tratta della prova della realizzazione delle condizioni stabilite al punto 5. Sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste alla critica.

## **E. 5.3**

La reclamante si fonda invero anche sulla dichiarazione del 15 marzo 2024 della PI 2 (doc. F accluso alla replica spontanea), dalla quale si evince che l'immobile di sua proprietà è stato allacciato alla rete di teleriscaldamento di \_\_\_\_\_ e dalla quale deduce che l'asserita posa delle due caldaie a gas è del tutto "priva di significato e di logica motivazione".

### **E. 5.3.1**

Orbene è possibile produrre documenti nuovi con la replica spontanea solamente alle condizioni dell'art. 229 cpv. 1 CPC ( DTF 146 III 243 consid. 3.1, sentenza della CEF 14.2022.81 del 18 novembre 2022 consid. 4 con rimandi), ovvero, se si tratta come nella fattispecie di fatti o documenti anteriori all'inoltro dell'istanza, dimostrando che non era possibile addurli prima nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Ebbene la RE 1 non ha speso una parola su tale esigenza nella replica e nemmeno nella triplica o nel reclamo. Doveva, comunque sia, aspettarsi la contestazione dell'CO 1, già formulata nell'e-mail del 14 ottobre 2023 all'avv. \_\_\_\_\_ (doc. 6), sicché avrebbe dovuto determinarsi al riguardo già con l'istanza e produrre i documenti poi acclusi tardivamente alla replica spontanea. Ancorché per altri motivi di quello addotto ("non erano atte ad influire sull'esito della lite"), il Pretore poteva dunque legittimamente ignorare l'allegazione riferita all' allacciamento alla rete di teleriscaldamento e la relativa conferma della PI 2 (doc. F). Anche su questo punto il reclamo si rivela infondato.

### **E. 5.3.2**

Ad ogni modo, anche alla luce di tale elemento la situazione è tutto fuor che chiara. Dalla fattura dell'PI 4 pare verosimile che le due caldaie siano state installate nel settembre del 2020 (sopra consid. 5.2.1), mentre l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento di \_\_\_\_\_ risulta in funzione da febbraio del 2022 (doc. F), più di un anno dopo. Non si può quindi escludere, in queste circostanze, che per motivi non noti alla Camera la reclamante abbia deciso di passare al teleriscaldamento dopo l'installazione delle due nuove caldaie murali (che secondo la stima dei costi di allacciamento al teleriscaldamento risultavano essere in precedenza sette [doc. D]). Di conseguenza, sebbene le allegazioni contenute nella replica spontanea e i documenti acclusi fossero ammissibili, non si potrebbe ritenere che il riconoscimento dei fr. 10'000.– risulta indiscutibilmente dai documenti prodotti dall'escutente. Stanti i dubbi al riguardo, l'istanza è stata giustamente respinta e il medesimo esito va riservato al reclamo, ferma restando la facoltà per la reclamante di adire il giudice ordinario con un'azione di riconoscimento di debito, in cui la sua pretesa potrà essere esaminata nel merito (sopra consid. 5.1) e se del caso l'opposizione dell'escussa rigettata in via definitiva (art. 79 LEF).

### **E. 6**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.